



COMUNE DI PISA  
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TRIBUNALE di BRINDISI - Ricorso in appello CARLUCCI MASSIMO c/Comune di Pisa – ex sentenza n. 1074/2015 – Importo totale spese di giudizio euro 1.443,40= da liquidarsi nella misura del 50% ai difensori:  
Avv. Carmine Aldo Catacchio importo da liquidare euro 721,70=  
Avv. Gaetano Agostino Rutigliano importo da liquidare euro 721,70=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: avv. Carmine Aldo Catacchio  
Codice fiscale / CTC CMN 69P25A662A – Partita IVA: 05211500722  
Residenza / Via F.lli Mannarino n. 45 – 70127 S. Spirito Città BARI  
Importo da liquidare 721,70=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: avv. Gaetano Agostino Rutigliano  
Codice fiscale / RTG GNG 75H22A662Q – Partita IVA: 06116560720  
Residenza / Corso A. De Gasperi n. 417/A – 70125 Città BARI  
Importo da liquidare 721,70=

**Importo complessivo del debito: € 1.443,40=**

di cui: € 300,00= spese di giudizio 1° grado  
€ 400,00= spese di giudizio 2° grado  
€ 105,00= sp. gen.li 15%  
€ 32,20= CAP 4%  
€ 184,19= IVA (22%)  
€ 105,00= spese attività successiva  
€ 15,75= sp. gen.li 15% su € 105  
€ 4,83= Cap 4%  
€ 27,63= IVA (22%)  
€ 25,80= marche  
€ 218,00= imposta di registro  
€ 25,00= notifica atto

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) **Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito** \_\_\_\_\_

- Con atto notificato in data 25/01/2012 il sig. Carlucci Massimo proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n., 021105/2011 emessa dalla SEPI per sanzioni per violazione al codice della strada;
- con sentenza n. 260/2012 il Giudice di pace di S. Vito dei Normanni accoglieva il ricorso annullando l'ingiunzione impugnata con compensazione delle spese di giudizio;
- con atto notificato in data 31/12/2012 il sig. Carlucci Massimo appellava davanti al Tribunale di Brindisi la sentenza sopra citata per il riconoscimento delle spese di causa a carico delle parti convenute;
- con sentenza n. 1074/2015 il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso condannando il Comune di Pisa al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio pari ad euro 700,00= oltre IVA, CAP, spese generali e spese successive;
- con nota del 17/06/2015 i difensori del ricorrente, legali dichiarati in sentenza antistatari, hanno trasmesso il progetto di notula delle spese complessive pari ad euro 1.443,40= da liquidarsi nella misura del 50% ciascuno.
- 

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;  
si rinviengono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

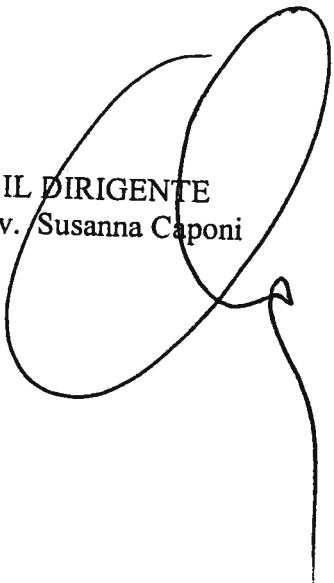
- sentenza n. 1074/2015
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula dei difensori del 17/06/2015

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 07/07/2015

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi







**SENTENZA n°**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENTENZA N. 1074/15

N. 3038/12 Reg. Gen.

N. .... Cronolog.

N. .... Rep.

Redatta scheda ISTAT

e dato avviso ex art. 133 cpa

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 3038/2012 del Ruolo Generale promossa

**DA**

**CARLUCCI MASSIMO (C.F. CRLMSM65M20B180J),**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA (Cod.Fisc. 003411620508)**

**APPELLATA**

**S.E.PI. S.p.A. (C.F.01724200504),**

**ALTRA APPELLATA-**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso datato 25.01.2012, il Sig. Carlucci Massimo proponeva tempestiva opposizione, ai sensi del RD 639/1910 e D.L.vo 150/2011, dinanzi al Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, avverso la ingiunzione fiscale n.021105/2011, emessa dalla S.E.PI. S.p.A. per conto del Comune di Pisa e notificata il 29.12.2011, per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del CDS pari a €.395,80. 9

A fondamento della domanda giudiziale, sosteneva l'illegittimità della ingiunzione esattoriale per: a) iscrizione a ruolo dei verbali non costituenti titolo esecutivo in luogo dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa all'esito dell'opposizione amministrativa ex art.203 CDS, e, poi, impugnata giudizialmente ed oggetto di provvedimento di sospensione cautelare; b) applicazione iniqua di maggiorazioni ex art.27 L.689/1981.

Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, che assumevano l'infondatezza dell'azione attorea.

Previa discussione, con sentenza del 17.07.2012, il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, reietta ogni altra questione, così provvedeva: "... accoglie il

*ricorso per le ragioni esposte in motivazione dichiarando illegittimo la ingiunzione impugnata che annulla in toto ....; Spese compensate. ...".*

Evidenzia l'appellante come, a sostegno della statuizione adottata, il Giudice di prime cure abbia affermato la fondatezza dell'azione stante l'iscrizione a ruolo del verbale privo della qualità di titolo esecutivo, senza pronunciare motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite, operata, in via del tutto generica in dispositivo: "... Spese compensate ...".

Orbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dall'odierno appellante, accogliendo il principale motivo di opposizione, cioè, quello inerente alla iscrizione a ruolo di atti – i verbali di violazione del CDS – privi della qualità di titoli esecutivi.

Ergo, a fronte di tale accoglimento della domanda attorea, il GdP avrebbe dovuto fare naturale applicazione del principio della soccombenza e condannare le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, per aver intimato l'esecuzione mediante ingiunzione esattoriale, in mancanza di un valido titolo esecutivo, costringendo, di conseguenza, il ricorrente medesimo ad affrontare i costi di un processo, per non subire gli effetti di un provvedimento illegittimo.

Peraltro, la compensazione delle spese di lite é stata operata dal GdP *sic et simpliciter*, senza esternazione alcuna di ragioni giuridicamente apprezzabili poste a fondamento di tale statuizione. Nè, in verità, è possibile evincere le stesse, nemmeno indirettamente, dall'esame della parte motiva.

Per contro, l'art.92 Co.2° C.p.c. già dopo la novella di cui alla L. n.263/2005, poneva in capo al Giudicante l'onere di motivare esplicitamente le ragioni della compensazione.

Al riguardo, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza predominante, mentre prima della riforma operata dalla L. n.263/2005, per assolvere agli oneri di cui all'art.92 Co.2° C.p.c. era sufficiente che dall'intero tessuto motivazionale della sentenza si potesse desumere l'esistenza di argomentazioni prodromiche a giustificare la compensazione, dopo il precitato intervento del legislatore riformista, invece, devono essere specificamente esposti e descritti i giusti motivi che hanno indotto il Giudice a compensare gli oneri processuali.

Peraltro, recentemente, è stato proprio il legislatore medesimo a voler esplicitare, *ex lege*, cosa debba intendersi per giusti motivi di compensazione delle spese; infatti, in conseguenza dell'ultima riforma operata dalla L.

n.69/18.06.2009, il disposto di cui al comma 2° dell'art.92 C.p.c. è divenuto ancor più perentorio, atteso che esplicitamente, dispone: "... Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti...".

Quindi, la nuova formulazione della norma – applicabile alla fattispecie di causa -, assumendo una veste particolarmente rigorosa, e riconoscendo alla compensazione un ruolo del tutto residuale, prevede che detta compensazione delle spese sia possibile, esclusivamente, quando o vi sia soccombenza reciproca, oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella motivazione.

Ciò premesso, la sentenza gravata è, dunque, censurabile alla stregua degli artt.91 e 92 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di Pace ha ommesso di fare applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite, sia di esplicitare la motivazione in ordine alla scelta di compensarle.

Invero, la *ratio* dell'istituto della condanna alle spese giudiziali, di cui all'art.91 e segg. C.p.c., si riscontra nella necessità fondamentale di assicurare alla parte vittoriosa, la refusione delle spese, sostenute per instaurare il giudizio.

In forza di quanto innanzi, la compensazione delle spese consiste in una ipotesi d'eccezione, che può ritenersi giustamente esercitata, soltanto, allorché risulti esplicitamente supportata da legittime giustificazioni esternate in dettaglio nella motivazione della sentenza.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del solo Comune di Pisa, e non anche della S.E.Pi. S.P.A in quanto mero titolare del servizio di riscossione.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carlucci Massimo contro Comune di Pisa e S.E.Pi. S.P.A, così provvede:**

- 1) accoglie il proposto appello;**
- 2) per l'effetto, condanna l'appellato Comune di Pisa al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, rispettivamente, in complessivi euro 300,00, oltre Iva e Cap e spese generali come per legge, per il primo grado, ed in euro**

400,00, oltre Iva e Cap e spese generali come per legge, per il secondo grado, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.

Brindisi, 4.6.15

Dep. Reg. in Cancelleria  
6/6/2015  
IL FUNZIONARIO (Dott.ssa Clementina TATEO)  
IL FUNZIONARIO (Dott.ssa Clementina TATEO)

Il Giudice





**COMUNE DI PISA**  
**Avvocatura Civica**

~  
**Via della Scuola n. 12**  
**56127 PISA**

Tel: +0039 050 9711276  
Fax: +0039 050 3136004  
e-mail: [caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)  
e-mail: [lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)  
e-mail: [g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Prot.

29/06/2015

Ogg: Sentenza Tribunale di Brindisi n.1074/2015 Massimo Carlucci c/Comune di Pisa e Sepi s.p.a. (159c2012)

Con sentenza n. 260/2012, il Giudice di pace di San Vito dei Normanni annullava l'ingiunzione n. 21105/2011, emessa dalla Sepi s.p.a. per conto del Comune di Pisa, nei confronti del sig. Massimo Carlucci, compensando le spese processuali.

Con atto notificato in data 31/12/2012, il sig. Carlucci appellava la sentenza avanti al tribunale di Brindisi, chiedendo la riforma della sentenza laddove la medesima non aveva condannato anche al pagamento delle spese di causa, nonostante la soccombenza delle parti convenute.

Il Tribunale adito ha sottolineato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo il quale "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti...", la compensazione ha un ruolo del tutto residuale.

Conseguentemente, a fronte della soccombenza del Comune di Pisa, il Giudice di pace, considerato che la compensazione costituisce l'eccezione nel caso della compensazione, ha errato al capo attinente la statuizione sulle spese.

In riforma di tale capo, il tribunale di Brindisi ha pertanto condannato il Comune al pagamento delle spese di causa, da corrispondere ai procuratori dichiarati antistatari.



Il funzionario  
Avv. Gloria Lazzeri

## STUDIO LEGALE CATAACCHIO

**Avv. Carmine Aldo CATAACCHIO**

Patrocinante in Cassazione

**Avv. Krizia COLAIANNI**

**Avv. Gaetano Agostino RUTIGLIANO**

**Avv. Maria Vincenza GIAMMARIA**

**Avv. Vito FRANCO**

(159 c 2012)

Spett.le

Comune di Pisa

Servizio Avvocatura

Fax n.050/3136004

Bari, 17 giugno 2015.

**Oggetto:** Carlucci Massimo c/ Comune di Pisa e SEPI S.p.A.;  
Liquidazione spese sentenza n.1074/2015 del Tribunale di Brindisi.

Con riferimento alla controversia in oggetto, riscontriamo la Vostra nota prot.43082 del 12.06.2015, a firma del Dirigente Avv. S. Caponi, trasmettendo, in allegato, la nota specifica relativa alle competenze e spese complessivamente dovute per l'opera professionale prestata.

I dati anagrafici fiscali degli scriventi sono i seguenti:

- Avv. Carmine Aldo Cataacchio, nato a Bari il 25.09.1969, Cod.Fisc.CTCCMN69P25A662A, P. Iva 05211500722, regime fiscale ordinario, domicilio fiscale Via Fratelli Mannarino n.45 70127 Bar - S. Spirito;
- Avv. Gaetano Agostino Rutigliano, nato a Bari il 22.06.1975, Cod.Fisc.RTGGNG75H22A662Q, P. Iva 05116560720, regime fiscale ordinario, domicilio fiscale Corso A. De Gasperi n.417/A 70125 Bari.

Il pagamento delle somme, così come indicate nell'allegata notula, dovrà essere suddiviso al 50% tra i due scriventi difensori distrattari, mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

- Avv. Carmine Aldo Cataacchio: Unicredit S.p.A., IBAN IT 05 N 02008 04030 000400802173;
- Avv. Gaetano Agostino Rutigliano: Banco di Napoli S.p.A., IBAN IT820010 1004 0041 0000 0001 352.

In attesa di ricevere gli accrediti, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Carmine Aldo Cataacchio

Avv. Gaetano Agostino Rutigliano

*Allegati ut supra.*

### NOTA SPECIFICA

Per il pagamento su sentenza 1074/2015 (Carlucci M.), da corrispondersi, nella misura del 50% ad ognuno dei due legali distrattari, Avv. Carmine Aldo Catacchio (C.F.CTCCMN69P25A662A, con bonifico sul conto UNICREDIT, IBAN: IT05N02008 04030 000400802173) e Avv. Gaetano A. Rutigliano (C.F.:RTGGNG75H22A662Q, con bonifico sul conto Banco di Napoli, IBAN:IT82O010 1004 0041 0000 0001 352):

<b>COMPENSI PER 1° E 2° GRADO IN SENTENZA</b>	<b>Euro 300,00</b>
	<b>Euro 400,00</b>
	<b>Euro 700,00</b>
rimborso forfetario 15%	Euro 105,00
C.N.P.F. 4%	Euro 32,20
IVA 22%	Euro 184,18
<b>A) TOTALE COMPLESSIVO DA SENTENZA</b>	<b>Euro 1.021,38</b>
- R.A. 20%	- Euro 161,00
<b>COMPENSO UNITARIO PER ATTIVITA' SUCCESSIVA</b>	
<b>EX D.M. n.55/10.03.2014 in vigore dal 03.04.2014</b>	
	<b>Euro 105,00</b>
rimborso forfetario 15%	Euro 15,75
C.N.P.F. 4%	Euro 4,83
IVA 22%	Euro 27,53
<b>B) TOTALE SPESE SUCCESSIVE</b>	<b>Euro 153,21</b>
- R.A. 20%	- Euro 24,15
<b>C) TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>Euro 1.174,59</b>
s. e. e/o o.	
- R.A. TOTALE 20%	- Euro 185,15
<b>D) TOTALE AL NETTO DELLA R.A.</b>	<b>Euro 989,44</b>
<b>SPESE NON IMPONIBILI IN SENT.</b>	<b>Euro 00,00</b>
<b>MARCHE PER DIRITTI DI COPIA</b>	<b>Euro 25,80</b>
<b>IMPOSTA REGISTRAZIONE ATTO</b>	<b>Euro 218,00</b>
<b>COSTO NOTIFICA ATTO</b>	<b>Euro 25,00</b>
<b>E) TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>Euro 1.258,24</b>

Bari, 17 giugno 2015.

- Avv. Gaetano A. Rutigliano -

- Avv. Carmine Aldo Catacchio -